



Il Difensore Civico

Decisione n. 1 dell' 11 gennaio 2021

OGGETTO: Dott.ssa (OMISSIS) / Comune di (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la nota del 21/11/2020, trasmessa nella stessa data via pec ed acquisita in data 23/11/2020 al protocollo di questo Ufficio n. 1411, con la quale la Dott.ssa (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale il riesame, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90 del rifiuto espresso con nota prot. n. 12508 del 22/10/2020 dal Comune di (OMISSIS) sulla propria istanza di accesso agli atti prot. 11197 del 24/09/2020 finalizzata ad acquisire la documentazione allegata come parte integrante alle determinazioni n. 13 del 17/07/2020 (*rimborso spese legali per procedimento penale n. 225/2016*) e n. 14 del 17/07/2020 (*rimborso spese legali per procedimento penale n. 6770/2017*)

RITENUTO di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la citata nota prot. 12508 del 22/10/2020 con la quale il Comune di (OMISSIS) ha negato l'accesso rilevando sostanzialmente che:

- l'accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto;
- l'accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi nei confronti dell'Autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente;



Il Difensore Civico

- l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi è ammissibile solo se ha per oggetto documenti ed attività qualificabili come amministrative;
- tutti gli atti giudiziari o processuali non rientrano tra quelli ostensibili soprattutto laddove sono contenuti dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" (art. 24 comma 7 della Legge n. 241/1990);

ESAMINATE le deduzioni dell'Istante in ordine alla sussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale;

RILEVATO, in particolare che l'Istante asserisce che la richiesta di accesso sarebbe *"necessaria al fine di comparare la procedura adottata dalla Giunta e dal Segretario comunale estensore delle determine, i controlli esperiti, i pareri richiesti e le diverse interpretazioni espresse sui motivi dell'assoluzione, nonché la valutazione dell'organo che si è espresso sul conflitto di interesse, parimenti al trattamento riservato alla scrivente per il rimborso delle sue spese legali"*;

DATO ATTO CHE questa Difesa Civica con nota prot. n. 1429 AC del 25/11/2020 ha trasmesso, per notifica, al Comune di (OMISSIS) la richiesta di riesame di cui trattasi con invito ad inviare ulteriori osservazioni in merito al diniego entro 20 giorni dalla data della nota di trasmissione disponendo, contestualmente, la sospensione dei termini per la decisione di un corrispondente periodo;

VISTA la nota prot. n. 14909 del 15/12/2020 (trasmessa dal Comune di (OMISSIS) a mezzo di plico postale Raccomandata A.R. e acquisita da questo Ufficio al prot. n. 1589 del 29 dicembre 2020) con la quale l'Ente ripercorre le tappe del procedimento di accesso, conferma il diniego e le relative motivazioni;

RILEVATO CHE nella medesima nota il Comune di (OMISSIS) pone l'accento sulla legittimità del procedimento di liquidazione delle spese legali con un vago riferimento al rimborso delle spese legali all'istante; circostanze queste non rilevanti ai fini della decisione de qua;

VALUTATO CHE:

La richiesta di accesso appare finalizzata ad indagare sulla legittimità del comportamento tenuto dal Comune in occasioni analoghe configurandosi, pertanto, come istanza preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione;

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni;



Non si rinviene in capo all'Istante, un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni);

Per altro verso non sono condivisibili le argomentazioni addotte dall'Ente sulla natura "non amministrativa" delle sentenze e sulla conseguente non estensibilità delle stesse: si ritiene, infatti in proposito, che il documento (qualunque ne sia la natura) che viene allegato come parte integrante e sostanziale ad un atto amministrativo e che, quindi, come tale concorre insieme alla motivazione a definire il percorso logico-giuridico che ha condotto all'adozione di quella specifica decisione, ne assume la medesima natura e soggiace agli stessi obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013;

RITENUTO, in conclusione, che:

Non sussiste in capo all'Istante il diritto, ai sensi della legge 241/1990, alla ostensione dei documenti (sentenze) allegati come parte integrante e sostanziale alle determinazioni n. 13 e 14 del 17/07/2020 per assenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso;

Sussiste un preminente interesse generale al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni sanciti dal D.Lgs. 33/2013 che va soddisfatto con la pubblicazione integrale degli atti amministrativi adottati e soggetti, come nel caso di specie, a pubblicazione, compresi eventuali "Allegati come parte integrante e sostanziale": sarà cura dell'Ente valutare la presenza, anche nell'allegato, di eventuali dati sensibili o giudiziari idonei ad arrecare effettivo pregiudizio al contro interessato, e procedere, se del caso, al loro oscuramento;

DECIDE

1. la richiesta di riesame del denegato accesso presentata dalla Dott.ssa (OMISSIS), volta ad ottenere copia della documentazione allegata come parte integrante alle determinazioni n. 13 del 17/07/2020 (*rimborso spese legali per procedimento penale n. 225/2016*) e n. 14 del 17/07/2020 (*rimborso spese legali per procedimento penale n. 6770/2017*) è rigettata;
2. la presente decisione è comunicata alla Ricorrente ed al Comune di (OMISSIS) con invito ad adempiere alla integrale pubblicazione delle determinazioni n. 13 del 17/07/2020 (*rimborso spese legali per procedimento penale n. 225/2016*) e n. 14 del 17/07/2020 (*rimborso spese legali per procedimento penale n. 6770/2017*) nei termini precisati in premessa.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

REGIONE
ABRUZZO



Il Difensore Civico

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.